

## ONERI E IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Gli investimenti materiali e/o immateriali, di cui sopra, devono essere mantenuti in Azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale. (Art.50 –paragrafo 5 del regolamento Ue n.1308/2013). L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento saldo, ai sensi dell'articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento Ue n. 1306/2013. La causa di forza maggiore, o circostanza eccezionale deve essere debitamente comunicata all'Ufficio regionale competente per territorio entro il termine di 15 giorni lavorativi (art. 4) del regolamento Ue n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte delle Amministrazioni (Regione/PA – OP Agea).

Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre inderogabilmente ed obbligatoriamente rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del regolamento (Ue) n. 1303/2013.  
Il bene deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato.

Nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali si applica l'art. 2, paragrafo 2) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché l'art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2013.